

l'esecuzione della sentenza 21 aprile 2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 228, n. 1, CE.

- 2) *La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 1 milione.*
- 3) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ústí nad Labem — Repubblica ceca) — RLRE Tellmer Property s.r.o./Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

(Causa C-572/07) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — IVA — Esenzione della locazione di immobili — Pulizia degli spazi comuni connessi alla locazione — Prestazioni accessorie)

(2009/C 180/19)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Ústí nad Labem

Parti

Ricorrente: RLRE Tellmer Property s.r.o.

Convenuto: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský soud v Ústí nad Labem — Interpretazione degli artt. 6 e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 1977/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Portata dell'esenzione dall'IVA della locazione di beni immobili — Inclusione delle spese per la pulizia degli spazi comuni di un immobile destinato ad abitazione

Dispositivo

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia

di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, la locazione di un bene immobile ed il servizio di pulizia delle parti comuni del medesimo devono essere considerati, in circostanze come quelle della causa principale, operazioni autonome, dissociabili l'una dall'altra, cosicché tale servizio non rientra nella detta disposizione.

(¹) GU C 79 del 29.3.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

(Causa C-8/08) (¹)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale — Art. 81, n. 1, CE — Nozione di «pratica concordata» — Nesso causale fra la concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese — Valutazione secondo le regole del diritto nazionale — Sufficienza di una sola riunione o necessità di una concertazione duratura e regolare)

(2009/C 180/20)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV

Convenuto: Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell'art. 81 CE — Nozione di pratica concordata — Necessità di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento delle imprese sul mercato — Valutazione o meno secondo le norme del diritto nazionale — Carattere sufficiente di una concertazione unica o necessità di una concertazione durevole e regolare